

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1033

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro delle finanze

(GORIA)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(CRISTOFORI)

(V. Stampato Camera n. 1810)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 marzo 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 marzo 1993*

Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla
convenzione, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra
l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali,
fatto ad Ottawa il 20 marzo 1989

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, fatto ad Ottawa il 20 marzo 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**PROTOCOLLO
RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL CANADA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI FIRMATA A TORONTO IL
17 NOVEMBRE 1977**

Il Governo dell'Italia ed il Governo del Canada, desiderosi di modificare la Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

ARTICOLO 1

Si aggiungono all'articolo XVIII della Convenzione i seguenti paragrafi:

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo qualsiasi pagamento di sicurezza sociale proveniente da uno degli Stati contraenti e pagato in un determinato periodo fiscale ad una persona fisica residente dell'altro Stato contraente, è imponibile soltanto nel primo Stato a condizione che il reddito di tale persona fisica per quel periodo fiscale, esclusi i suddetti pagamenti di sicurezza sociale, non ecceda il più elevato dei seguenti ammontari: ventiquattromila dollari canadesi e ventisette milioni di lire italiane. Al fini del seguente paragrafo il termine "pagamenti di sicurezza sociale" designa:

- (a) per quanto concerne il Canada, qualsiasi pensione o sussidio pagati ai termini dell'Old Age Security Act; e
- (b) per quanto concerne l'Italia, solamente quella parte di pensione o sussidio pagata ai termini delle leggi sulla sicurezza sociale e certificata dall'Autorità competente italiana quale ammontare necessario per il trattamento al minimo della categoria di pensioni pagabili ad una persona ai termini delle suddette leggi.

Le Autorità competenti degli Stati contraenti possono, in caso di necessità, convenire di modificare gli ammontari suddetti in relazione all'evoluzione economica o monetaria.

REDAZIONE:

① il reddito di tale persona fisica, imponibile nell'altro Stato contraente per quel periodo fiscale

② Al fini del presente paragrafo



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Nonostante qualsiasi disposizione della Convenzione le pensioni ed indennità di guerra provenienti da uno Stato contraente e ricevute da un residente dell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato purché non siano imponibili se ricevute da un residente dello Stato contraente da cui esse provengono.

5. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle pensioni di cui al paragrafo 2.

6. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona fisica residente in uno Stato contraente riceve per la prima volta pagamenti di pensioni di un fondo pensioni dell'altro Stato contraente che possono essere ragionevolmente attribuiti ad una pensione a lui intestata per un periodo precedente, tale persona fisica può scegliere di imputare tale porzione relativa a precedenti periodi come se fosse stata pagata e ricevuta da lui l'ultimo giorno del periodo fiscale immediatamente precedente.

3
4
5
6
7

ARTICOLO 2

1. Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto dal primo gennaio 1988.

Commento:

- ③ persona fisica residente di uno Stato contraente in un dato periodo fiscale riceve per la prima volta ≡
- ④ pagamenti provenienti da un fondo pensioni ≡
- ⑤ pensione ad essa intestata ≡
- ⑥ scegliere, in ciascuno Stato contraente, di imputare, ai fini dell'imponizione in ciascuno Stato, la parte di tali pagamenti relativi a precedenti periodi da essa determinata, come se fosse stata pagata ≡
- ⑦ ricevuta da essa l'ultimo giorno del periodo ≡



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO in duplicato a *Ottawa*
il *20 marzo* 1989, in lingua italiana, inglese e francese, ciascun testo facente egualmente fede.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at *Ottawa*
this *20th* day of *March* 1989, in the English, French and Italian languages, each version being equally authentic.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.

FAIT À *Ottawa* le *20^{ème}* jour
de *mars* 1989, en deux exemplaires en langues anglaise, française et italienne, les trois textes faisant également foi.

Salvio Rugante Colucci

Per il Governo dell'Italia
For the Government of Italy
Pour le Gouvernement de l'Italie

Michael Libman

Per il Governo del Canada
For the Government of Canada
Pour le Gouvernement du Canada

per copia conforme

